



Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo A.C. 3091

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3091
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare è stato presentato e approvato in prima lettura presso il Senato della Repubblica; consta di **5 articoli** suddivisi in **7 commi**.

L'**articolo 1** istituisce la Giornata Nazionale dello spettacolo, in modo tale che ricada il 24 ottobre di ogni anno. Il **comma 2** chiarisce che tale ricorrenza non determina gli effetti civili di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#), e quindi non è da considerarsi una ricorrenza festiva.

L'**articolo 2** reca le **iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale**. Nello specifico, ai sensi del **comma 1**, lo **Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni** possono promuovere spettacoli, cerimonie, convegni, attività, altri incontri pubblici e più in generale ulteriori iniziative per la promozione dello spettacolo in tutte le sue forme. Tali attività, attivate nell'ambito dell'autonomia e delle competenze spettanti allo Stato e ai richiamati enti territoriali, possono prevedere anche il coinvolgimento di associazioni e di organismi operanti nel settore dello spettacolo. Il **comma 2** menziona alcuni **luoghi specificamente idonei** ad accogliere le richiamate attività celebrative, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze dei soggetti coinvolti. Si tratta delle strutture sanitarie, delle case di cura, degli istituti penitenziari anche minorili e delle scuole di ogni ordine e grado. Con riferimento alle scuole, la disposizione in commento stabilisce che le attività celebrative si collochino in attuazione dei principi di cui al [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60](#), che reca norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.

L'**articolo 3** istituisce il **premio nazionale per lo spettacolo**, che si prevede sia conferito annualmente in occasione della Giornata nazionale. I requisiti per concorrere al premio, per le diverse categorie, nonché le modalità per la sua attribuzione sono definiti con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata.

L'**articolo 4** reca la clausola di **invarianza finanziaria**, ai sensi della quale l'attuazione della legge in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate procedono infatti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5** dispone che il disegno di legge **entri in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Le previsioni recate dall'**articolo 1**, istitutivo della Giornata nazionale dello spettacolo, sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di "**ordinamento civile**" (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).

Le previsioni recate dagli **articoli 2 e 3** sono, invece, riconducibili alla materia "**promozione e**

organizzazione di attività culturali", attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost).

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, con [sentenza n. 255/2004](#) la Corte costituzionale ha chiarito che in tale ambito rientrano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli.

Più in generale, la Corte ha fatto presente che nelle materie di **legislazione concorrente** occorre adottare discipline che prefigurino un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, "ovverossia le **intese**, che devono essere condotte in base al principio di lealtà" (v., a titolo di esempio, la [sentenza n. 7/2016](#)).

Senato: Nota breve n. 326

Camera: Nota Questioni regionali n. 193

21 settembre 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0193